

STATUTO

**ARANEA - CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG STRADA STATALE PER
MANFREDONIA KM 8 .

Numero REA: FG - 221502

Codice fiscale: 03058520713

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto società consortile in forma di cooperativa s.r.l.	
	ARANEA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Foggia in forma di So-	
	cietà Cooperativa un Consorzio denominato "ARANEA Consorzio	
	Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata.	
	Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codi-	
	ce civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata. Il Consorzio è costituita anche ai	
	sensi dell' art. 8 della Legge 381/91 Esso potrà aderire per	
	delibera del Consiglio di Amministrazione ad una o più orga-	
	nizzazioni nazionali ed internazionali cooperative ricono-	
	sciute ed ai loro organi periferici	
	Art. 2 (Durata)	
	Il Consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilaset-	
	tantacinque e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del Mo-	
	vimento Cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l' asso-	
	ciazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la	
	priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed e-	
	sterna.	
	Operando secondo questi principi essa intende perseguire l'	

	interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all' integrazione sociale dei cittadini, principio sancito	
	dalla Legge n.381/91, attraverso il sostegno ed il coordina-	
	mento delle cooperative socie e la loro integrazione con al-	
	tri soggetti pubblici e privati, soci e non, finalizzato alla	
	crescita ed allo sviluppo del territorio.	
	Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo	
	e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione	
	all' interno del Movimento Cooperativo italiano e della so-	
	cietà tutta.	
	Con riferimento a questi principi, scopo del Consorzio è la	
	prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento	
	e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri sogget-	
	ti pubblici e privati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra consorzio e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.	
	Il Consorzio può agire in proprio e per conto e nell'interes-	
	se delle cooperative associate e prestare in proprio i servi-	
	zi.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	

	interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio	
	potrà tra l'altro:	
	1. Stimolare la collaborazione tra le cooperative con fina-	
	lità di promozione umana e di inserimento sociale dei citta-	
	dini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazio-	
	ne, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo	
	da renderle più produttive ed incisive nel tessuto sociale;	
	2. Realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantag-	
	giate (ex art 4 l. 381/1991), servizi di supporto e di consu-	
	lenza tecnico-amministrativa e progettuale ed offrire quant'	
	altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle	
	cooperative consorziate per migliorarne l'efficacia operati-	
	va;	
	3. Gestire attività di formazione e di addestramento, rea-	
	lizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Socia-	
	le Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza coo-	
	perativistica nonché specifiche competenze e professionalità	
	dei soci e di quanti partecipano all'attività delle coopera-	
	tive;	
	4. Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'at-	
	tività lavorativa delle cooperative, anche commercializzand-	
	one i prodotti ed offrendo - direttamente o tramite gare di	
	appalto, licitazioni, ec - prodotti e servizi a terzi, ivi	
	compresi Enti pubblici e privati;	
	5. Partecipare a gare e gestire, direttamente o tramite le	
	cooperative socie, servizi pubblici e privati -so-	
	cio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativofinalizza-	
	ti allo sviluppo dei soci e della cooperazione sociale, per	
	l'esercizio della funzione di general contractor e lo svi-	
	luppo del territorio attraverso progetti particolarmente in-	
	novativi;	
	6. Attuare, direttamente o tramite le cooperative socie,	
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini	
	e degli Enti Pubblici sulle problematiche sociali;	
	7. Coordinare il rapporto con gli Enti Pubblici;	

	8. Sollecitare e promuovere l' emanazione di provvedimenti	
	legislativi che riconoscano la funzione ed il ruolo delle co-	
	operative sociali;	
	9. Promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi,	
	il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;	
	10. Assumere interessenze e partecipazioni in cooperative,	
	consorzi ed altre società, che svolgano attività affini o	
	connesse alle proprie.	
	La Società può, inoltre, predisporre marchi e denominazioni	
	sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi	
	e/o prodotti. Tali marchi e denominazioni possono essere con-	
	cesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, pre-	
	feribilmente cooperative sociali o a Consorzi tra cooperative	
	sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al	
	rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito rego-	
	lamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei confronti delle cooperative o dei Consorzi tra cooperati-	
	ve sociali che utilizzino, in modo non conforme a quanto pre-	
	visto nel regolamento, marchi o denominazioni speciali con-	
	cessi in uso, la Società potrà comminare le seguenti sanzioni:	
	a) monito scritto;	
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei mar-	
	chi e denominazioni speciali;	
	c) sanzioni economiche;	
	d) divieto di utilizzo, con obbligo di pubblicazione, di un	
	comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali (o-	
	perazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, in-	
	dustriale e finanziaria, contrarre mutui, chiedere e rila-	
	sciare fideiussioni), accettare donazioni e lasciti testamen-	
	tari, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	

	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	I fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale rispondono delle perdite di	
	esercizio soltanto dopo l' integrale utilizzo del capitale	
	sociale e di ogni altro fondo statutario e straordinario e	
	solo per la parte strettamente necessaria alla copertura del-	
	la perdita accertata.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,	
	- come attività comunque non prevalente e per il migliore	
	conseguimento dell' oggetto sociale-, con esclusione assolu-	
	ta della possibilità di svolgimento di attività che la Legge	
	riserva a società in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi o Elen-	
	chi, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinen-	
	ti ai medesimi.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	Il Consorzio non potrà svolgere in ogni caso attività in con-	
	correnza con gli associati, salvo specifiche autorizzazioni	
	degli stessi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifi-	
	ca di soci cooperatori le persone giuridiche, tra quelle di	

	seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli della Società, intendono perseguirne gli scopi so-	
	ciali:	
	1. le cooperative sociali;	
	2. altre cooperative che intendano condividere operativa-	
	mente le finalità e le attività promosse dalla Società;	
	3. Enti, Associazioni di Volontariato, soggetti del terzo	
	settore ed altri organismi societari -anche profitte, in re-	
	lazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare	
	con la Società stabili convergenze operative.	
	4. altre persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia prevista il finanziamento e lo sviluppo delle co-	
	operative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano	
	in contrasto con quelli del Consorzio.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	del Consorzio.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	Ø i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;	
	Ø la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel ri-	

	spetto del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di inserimento nell'impresa consortile.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica del Con-	
	sorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazio-	
	ne aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comu-	
	nicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presenta-	
	re all'Organo amministrativo domanda sottoscritta dal loro	
	legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data	
	della costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto del Consorzio ed i regolamenti interni. n le seguenti	

	indicazioni:	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;	
	c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli Enti associati dovrà essere data comunicazione alla Società entro 30 giorni dall' avvenuta approvazione della modifica stessa.	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	

	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	Ø partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla e-	
	lezione delle cariche sociali;	
	Ø usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consor-	
	zio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti	
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	Ø prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferen-	
	tisi alla gestione sociale;	
	Ø ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori;	
	b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con	
	Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci;	
	c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rap-	
	porti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del	
	Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere	
	degli organi sociali.	

	Il domicilio dei soci per i loro rapporti con il Consorzio è quello risultante dal Libro Soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.	
	Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:	
	Ø che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	Ø che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e nei casi previsti dall'articolo 2437 del c.c.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempienze tali che non	

	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario;	
	b) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) che in qualunque modo arrechi gravi danni al Consorzio;	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	Il Consorzio non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	Art. 15 (Responsabilità dei soci cessati)	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sov-	
	ventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	

	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può ec-	
	cedere il valore nominale delle medesime.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai	
	soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta	
	un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-	
	presentati da quote ciascuna di valore non inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote	
	cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	

	va al bilancio.	
	L'organo amministrativo dovrà redigere un progetto di Bilan-	
	cio straordinario relativo al periodo trenta giugno duemila-	
	quattro - trentuno dicembre duemilaquattro da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'assemblea dei soci entro il trenta aprile	
	duemilacinque.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie	
	cedute dai soci sovventori;	
	d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lette-	
	ra f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	

	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c) l'indicazione dei soci consenzienti;	
	d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi mediante di avviso con-	

	tenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile	
	nei locali della sede e da inviare a ciascun socio con lette-	
	ra recapitata anche a mano o comunicazione via fax o altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni	
	del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e	
	se dovesse ritenerlo utile, anche gli eventuali programmi	
	pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con	
	il relativo bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dersi agli amministratori per la loro attività collegiale ed	
	il compenso annuale;	
	d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociali riservati alla sua competenza dal presente o sot-	
	toposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo al-	
	meno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, nonché entro il mese di dicembre	
	per l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia quando	
	particolari esigenze la richiedono, l'Assemblea potrà essere	

	convocata nel termine non superiore, in ogni caso, a centoot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assem-	
	blea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Ammini-	
	strazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto con indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino al-	
	meno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In questi	
	ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta	
	giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, a norma di	
	legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
	liberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sulla	
	proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Con-	
	sorzio, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in pri-	
	ma convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di	
	voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversa-	
	mente dalla legge o dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in se-	
	conda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla de-	
	cisione dei soci al momento della loro nomina, o da un Ammi-	
	nistratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presi-	
	dente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri va-	
	riabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal	

	Consiglio di amministrazione nella prima riunione.	
	L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché l'Amministratore unico o la maggio-	
	ranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e	
	scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue con-	
	trollate.	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società.	

	Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed	
	eventualmente i bilanci preventivi;	
	c) redigere i programmi annuali e pluriennali;	
	d) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) stipulare, tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui il Consorzio	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 3;	
	h) assumere, promuovere, licenziare il personale della So-	
	cietà fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizione della legge o del presente sta-	
	tuto siano riservati all'Assemblea.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedire o da conse-	
	gnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei	
	casi urgenti, anche a mezzo di messo, di telegramma o di fax,	
	in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano in-	
	formati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono va-	
	lide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece	

	segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consi-	
	glio. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto	
	del Presidente; nelle votazioni segrete a parità di voti la	
	proposta si deve ritenere respinta.	
	I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un se-	
	gretario anche non facente parte del Consiglio di Amministra-	
	zione, nominato dal Consiglio stesso qualora non vi abbia	
	provveduto l'Assemblea.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	

	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i criteri della liquidazione cui devono attenersi.	

	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	Ø a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	Ø a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;	
	Ø al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	3. Con la cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio so-	

28 di 28